



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

*Alle Direzioni Centrali*

*Agli Uffici di Staff*

*Alle Direzioni Regionali*

*Ai Comandi dei Vigili del Fuoco*

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ulteriori disposizioni.

In considerazione della diffusione del virus CODIV19 su alcune zone del territorio nazionale e della necessità di mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili mirate alla tutela della salute del personale nei diversi contesti, ribadendo quanto già disposto con le note n. 26267 del 28.01.2020 e n. 2304 del 31/01/2020, si forniscono ulteriori e più mirate disposizioni anche in accordo con il Servizio Sanitario del Corpo.

Si premette che per quanto attiene quelle aree che sono soggette ad attuali o futuri provvedimenti legislativi ovvero ordinanze (ad esempio Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute, Regioni, Prefetture, Sindaci) che adottano misure eccezionali volte a ridurre il contagio, queste ultime stabiliscono specifiche indicazioni per i lavoratori impegnati nei servizi pubblici essenziali, anche al di fuori delle aree individuate, affidando il controllo del loro stato di salute, con riguardo ai sintomi ed ai segni della CODIV19 a cura dell'Amministrazione di appartenenza.

Ritenuto, quindi, di dover garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori attraverso l'adozione di misure di protezione e di contenimento della diffusione del virus caratterizzate da adeguatezza e proporzionalità, che tengano conto dell'evoluzione del fenomeno e del progressivo aggiornamento dei provvedimenti sopracitati, si impartiscono le seguenti disposizioni.

1. Sia attuata da parte del Medico incaricato in servizio presso le varie articolazioni del Corpo Nazionale, una sorveglianza sanitaria quotidiana del personale residente e/o proveniente dai Comuni soggetti alle ordinanze prima citate, per il indicato nella stessa. Il Medico incaricato dovrà verificare lo stato di salute del personale mediante controllo della temperatura corporea e rilevazione di eventuali sintomi e segni clinici di malattia respiratoria. Si autorizzano i Dirigenti (Comandanti, Direttori Regionali ecc.) ad articolare in maniera opportuna la presenza dei Medici incaricati al fine di poter garantire suddetta sorveglianza sanitaria quotidiana anche integrando il contratto vigente.
2. Negli Uffici adibiti al ricevimento del pubblico (Prevenzione incendi, Formazione esterna) o in generale nei locali frequentati da personale esterno al Corpo, si raccomanda di evitare il sovraffollamento dei locali e assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti con comune candeggina, di utilizzare, ove esistenti, gli sportelli con vetro di protezione e, comunque, di mantenere un'adeguata distanza pari almeno a 2 metri dall'utente. La eventuale maggiore frequenza di pulizia sarà disposta dalle Direzioni



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Regionali attingendo alle ore di pulizia straordinaria normalmente presenti nei contratti di appalto.
3. I dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, eviteranno di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. I suddetti dipendenti avranno cura di comunicare tale situazione all'Ufficio di appartenenza (Comandi, Direzioni Regionali, ecc.).
  4. I medici incaricati dovranno monitorare lo stato di salute del personale anche attraverso la verifica della diagnosi (ove prevista dalla legislazione vigente) nelle certificazioni di malattia e reiterare le raccomandazioni generali di carattere igienico-sanitario promuovendo, di concerto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, incontri di natura informativa. Si allega ad ogni buon fine un opuscolo sui corretti comportamenti da seguire redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.
  5. I dirigenti raccomanderanno alle ditte che hanno in appalto il servizio mensa una più stringente ed oculata attuazione del proprio sistema di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP). Analoghe specifiche raccomandazioni andranno rivolte, avvalendosi del sanitario della struttura, al personale che usufruisce di sistemi alternativi (gestione diretta, buono pasto ecc...).
  6. Il personale frequentante i Corsi di Formazione per Allievi Vigili del Fuoco, presso tutte le sedi didattiche della Direzione Centrale per la Formazione (centrali e territoriali), residente e/o proveniente da quelle aree che sono soggette ad attuali o future ordinanze, non dovrà raggiungere le suddette sedi didattiche. Detto personale seguirà una astensione dalla frequentazione dei corsi per la durata indicata nell'ordinanza, al termine della quale potrà riprendere regolarmente il corso di formazione previo accertamento, da parte del medico incaricato presso le sedi didattiche o presso il Comando di appartenenza. La DCF individuerà le modalità alternative, ove possibile, per la somministrazione dei contenuti formativi.

Le indicazioni contenute nella presente disposizione si riferiscono al contesto attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica ed alle normative che sono in fase di rapida evoluzione.

Le strutture in indirizzo daranno massima diffusione della presente disposizione ed a rappresentare con tempestività eventuali situazioni ritenute critiche.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DATTILO**

*firmato digitalmente ai sensi di legge*